

Roma, 21 novembre 2016

La Cassazione conferma l'assoggettamento ad ICI delle piattaforme petrolifere

Con la sentenza n. 19510 depositata il 30 settembre scorso, la Corte di Cassazione (Sez.V.civ.) ha confermato per la terza volta l'imponibilità ICI delle piattaforme petrolifere che comporta, come naturale conseguenza, anche l'imponibilità ai fini IMU e Tasi.

La prima pronuncia della Suprema Corte risale al 2005 (sentenza n.13794); con essa veniva stabilito il principio di diritto secondo cui *“in tema di ICI, sono sottoposte all'imposta le piattaforme petrolifere per l'estrazione di idrocarburi di proprietà della società contribuente (...) situate nel tratto di mare, facente parte del demanio statale, antistante il Comune interessato”*.

Successivamente, la recente sentenza n. 3618 del 24 febbraio 2016 - promanante dallo stesso giudice - ha nuovamente ribadito la questione di imponibilità ICI delle piattaforme petrolifere/estrattive; data l'importanza della vicenda ed il rilevante coinvolgimento economico-finanziario di molti Comuni, Ifel ha dedicato una nota di approfondimento agli aspetti salienti di tale pronuncia, reperibile all'indirizzo internet

<http://www.fondazioneifel.it/entrate-riscossione/item/5647-1-imponibilita-delle-piattaforme-petrolifere-un-commento-della-sentenza-della-corte-di-cassazione-n-3618-del-24-febbraio-2016#modal>. Nella stessa sentenza,

si ricorda, veniva affermata la sottoposizione ad ICI delle piattaforme petrolifere in ragione della loro classificazione catastale in categoria D7, in base al principio per cui *“in tema di ICI, sono sottoposte ad imposta e classificabili nella categoria D7, attesa la loro riconducibilità al concetto di immobile ai fini civili e fiscali, suscettibilità di accatastamento e idoneità a produrre reddito proprio, le piattaforme petrolifere, la cui base imponibile, in mancanza di rendita catastale, è costituita, secondo i criteri stabiliti nell'art.7, comma 3, penultimo periodo, del d.l. n.333 del 1992, convertito in l. n. 359 del 1992, dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili.”*

Da ultimo, la sentenza n.19510/16 recepisce per intero quanto già affrontato con le precedenti sentenze ma rafforza in maniera incontestabile il **principio del valore del bene da prendere a riferimento come base imponibile, anche in assenza di una rendita catastale attribuita.**

Vale la pena rammentare in questa sede che dopo la sentenza del febbraio scorso, il Mef, con la risoluzione 1° giugno 2016, n. 3/DF, forniva una lettura diametralmente opposta a quella del giudice di Cassazione, ritenendo di fatto le piattaforme non assoggettabili al tributo comunale, in quanto il presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati iscritti o da iscrivere al catasto edilizio urbano mentre le piattaforme sono oggetto di inventariazione negli atti dell'Istituto idrografico della Marina Militare e non in quelle del Catasto edilizio urbano. Inoltre, sempre secondo il Mef, per poter attrarre ad imposizione le piattaforme occorre uno specifico intervento normativo atto a consentire non solo il censimento delle costruzioni site nel mare territoriale, anche con riferimento

alla loro georeferenziazione e riferibilità ad uno specifico Comune, *“ma anche l’ampliamento del presupposto impositivo”*, da attuare con apposito intervento normativo.

La necessità di un intervento normativo è stata preannunciata anche nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-08070 del 10 marzo 2016, nella quale il Governo precisava che *“sarà compito degli Uffici tecnici dell’Amministrazione finanziaria approfondire la problematica per proporre al Governo una soluzione normativa”*.

La Cassazione ha puntualmente verificato queste e le ulteriori soluzioni interpretative a vario titolo formulate dopo la pubblicazione della sentenza 24 febbraio 2016, n. 3618 (nota Assonime n. 4/2016, interpello Assomineraria, risoluzione n. 3/2016), ma le ha tutte considerate come rientranti *“nella funzione di studio, opinione e dibattito applicativo della norma”*, di per sé inidonee ad incidere sulla disciplina primaria di riferimento.

Con riferimento alla risoluzione ministeriale, secondo la Cassazione l’analisi operata non permette di pervenire ad un esito interpretativo certo ed univoco, visto che il Ministero, da un lato, riconosce che *“le piattaforme petrolifere hanno le caratteristiche di un immobile a destinazione speciale e particolare che le farebbero rientrare, quali impianti, in una delle categorie catastali dei gruppi D ed E [...] e, dall’altro, si pongono problemi pratici di censibilità catastale, geolocalizzazione e georeferenziazione che non prendono però in considerazione le opportunità offerte dalle nuove tecnologie GPS di suddivisione e terminazione territoriale, oltre che di ricostruzione cartografica della terraferma come del fondale marino”*.

La Corte, quindi, conferma in pieno i principi di diritto già enunciati nella sentenza n. 3618/2016, ribadendo l’obbligo di accatastamento delle piattaforme petrolifere installate nel mare territoriale e confermando che non può essere escluso l’assoggettamento di un fabbricato in quanto non accatastato, perché la normativa non prevede una correlazione diretta tra *“imponibilità”* e *“accatastabilità”*, ma anzi il d.lgs. n. 504/1992 prevede espressamente che è soggetto all’imposta anche il fabbricato che deve essere ancora iscritto in catasto. Per quanto infine riguarda la quantificazione del tributo, la Cassazione espressamente dichiara che *“Il comma 3 del d.lgs n.504/92 indica i criteri per la quantificazione della base imponibile per i fabbricati non iscritti in catasto, prevedendo, nel caso in cui un immobile sia sprovvisto di rendita”* il cd. metodo stratificato, ossia il valore risultante dalle scritture contabili. Quindi – prosegue la Corte *“ in mancanza di rendita catastale, data la mancanza di iscrizione in catasto, la base imponibile delle piattaforme, classificabili nella cat.D, è costituita dal valore in bilancio e, quindi, non è corretta la stima degli immobili commisurata dal Comune al valore accertato mediante stima diretta.”*

La sentenza era molto attesa da tutti i Comuni che hanno contenziosi ancora aperti sulle piattaforme petrolifere e si pone ad ulteriore e non più controvertibile conferma dell’imponibilità Ici. Inoltre, il dispositivo della sentenza comporta il recupero dell’imposta finora non versata sulla base di motivazioni più volte confutate dal giudice Supremo. Immediata è l’estensione anche ai più recenti tributi IMU e Tasi, la cui base imponibile è la medesima dell’Ici.

Appare pertanto pleonastico per ciò che riguarda la fattispecie in esame, un intervento normativo chiarificatore sul tema, auspicato in particolare dal Mef, dal momento che le argomentazioni della Corte di Cassazione sono chiare

nell'esplicitare la debenza del tributo sulla base di criteri di quantificazione certi e documentabili, l'individuazione del soggetto attivo nel Comune antistante la piattaforma (facilmente individuabile con le tecnologie di georeferenziazione, ormai comunemente accessibili) e il soggetto passivo del tributo nel titolare di diritto di superficie sul fabbricato nonché, in caso di esercizio dell'attività su area demaniale, nel concessionario.

Il confermato riconoscimento della giurisprudenza di Cassazione sull'imponibilità della fattispecie in esame e la chiara individuazione degli elementi posti alla base della soggettività tributaria - attiva e passiva - dell'Ici (e dell'Imu), legittimano pertanto il proseguimento o l'instaurazione delle attività di accertamento dei Comuni sedi di piattaforme petrolifere.